



# CITTÀ DI VARALLO

## PROVINCIA DI VERCELLI

IV RIPARTIZIONE – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA – SERVIZI TECNOLOGICI  
Tel. 0163 562711; fax 0163 51826

Oggetto: **DISCIPLINARE TECNICO per procedura di affidamento del servizio di ingegneria e di architettura per i “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL RIO PIANALE E DEL TORRENTE NONO CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA SULLE SPONDE NEL CENTRO URBANO DELLE FRAZIONI CORTE E COSTA DI CAMASCO” PNRR M2C4-I2.1b -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR – investimento 2.1.b, Missione 2, Componente 4 – elenco nuovi interventi**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**Importo a base di gara : euro 173.517,30 (oneri previdenziali e IVA esclusa)**

**CUP (Codice Unico di Progetto): I45H21000200002**

**CIG (Codice Identificativo di Gara): 9622814552**

### **Premesso che:**

con nota DIP/48239 del 09 novembre 2021, integrata con nota DIP/51100 del 25 novembre 2021, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato una prima ripartizione delle risorse destinate alla tutela del territorio e della risorsa idrica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), allocate nella componente 4 della missione 2, nell'investimento 2.1b "Misure in favore delle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo";

l'Allegato 2 della nota DIP/48239/2021 assegna in prima battuta alla Regione Piemonte € 59.308.773,06 per un Piano di "nuovi progetti" con l'obiettivo di ripristino delle condizioni iniziali e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali con le seguenti caratteristiche:

- evento di tipo c), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs n. 1/2018, dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri ;
- macro interventi corrispondenti alla tipologia di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs n. 1/2018 organizzati per territorio ed evento emergenziale da attuarsi ad opera di soggetti sub-attuatori in stralci e lotti funzionali di importo complessivo pari o superiore a quello assegnato;
- interventi di natura pubblica.

Con note n. 67230 del 19 novembre 2021 e n. 69435 del 26 novembre 2021 il Presidente della Regione Piemonte ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile gli elenchi dei

"progetti in essere" e dei "nuovi progetti" (macrointerventi). Nella stessa nota il Presidente della Regione ha individuato come soggetto per il coordinamento di tutte le attività relative all'attuazione del PNRR, relativamente all'intera quota della Missione 2 Componente 4, il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica della Regione Piemonte, nella figura del dirigente arch. Volpe.

Con nota n. DIP/48239/2021 il Dipartimento ha previsto le caratteristiche e le condizioni necessarie affinché gli interventi presentati possano confluire negli elenchi ammessi al finanziamento secondo il PNRR, target, milestones, DNSH e cronoprogramma.

Con nota n. DIP/54682 del 16/12/2021 lo stesso Dipartimento della Protezione civile ha approvato l'elenco dei "nuovi progetti", presentato dal settore Infrastrutture della Regione Piemonte, per un importo complessivo di € 59.308.773,06, piano di interventi con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali.

Il Piano dei "nuovi progetti" è costituito da 22 macro-interventi, organizzati per ambiti provinciali e bacini fluviali da attuarsi ad opera di soggetti sub-attuatori in stralci e lotti funzionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs n. 1/2018, ripartiti sui seguenti eventi alluvionali:

- eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 dichiarati con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-25 novembre 2019 dichiarati con delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019;
- eventi metereologici del 2-3 ottobre 2020 dichiarati con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020.

Il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica della Regione Piemonte, ha dato attuazione alle note n. DIP/54483 e DIP/ide 54682, con determinazione dirigenziale n. 3845 del 21/12/2021, approvando quali "nuovi progetti" dei "macro-interventi" così come richiesto dal Dipartimento, allegato Beta della stessa determinazione.

Il Settore regionale Infrastrutture e pronto Intervento con nota n. 39448 del 20 settembre 2022 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile l'ultima versione aggiornata dell'elenco nuovi interventi relativa all'elenco di dettaglio dei "macrointerventi".

Dato atto che:

con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 è stata formalizzata l'assegnazione delle risorse di € 59.308.773,06 alla Regione Piemonte e disposto le modalità di trasferimento di tali risorse finanziarie per la Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1.b del PNRR;

con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2777 del 21 ottobre 2022, è stato approvato l'elenco dettagliato dei "nuovi progetti" presentati dalla Regione Piemonte discendenti dal Piano dei macrointerventi approvati dal Dipartimento con nota n. DIP/54682 del 16/12/2021, ma non sono stati definiti gli esercizi di esigibilità dei contributi.

**Il Comune di Varallo** è stato individuato quale Soggetto Attuatore (DD 3503/A1802B/2022 Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica della Regione Piemonte) dell'intervento in oggetto per un importo totale di € **2.000.000,00**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

L'incarico di cui in oggetto concerne i servizi inerenti l'attività di ingegneria ed architettura per i:  
 "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL RIO PIANALE E DEL TORRENTE NONO  
 CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA SULLE SPONDE NEL CENTRO URBANO  
 DELLE FRAZIONI CORTE E COSTA DI CAMASCO"

le cui previsioni di spesa vengono riportate nel seguente quadro economico:

A1	IMPORTO LAVORI:	€	1'345'000,00		
A2	IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:	€	35'000,00		
<b>A</b>	<b>(A1+A2) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA:</b>	<b>€</b>	<b>1'380'000,00</b>		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1	Per I.V.A. 22% su A:	€	303'600,00		
B2	Per Spese Tecniche: Studio di Fattibilità tecnico ed economica, Progetto Definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, sicurezza	€	173'517,30		
	oneri previdenziali		6'940,69		
B3	Per I.V.A.22% su B2	€	39'700,76		
B4	Verifiche e Collaudi	€	24.218,41		
	oneri previdenziali	€	968,74		
B5	Per I.V.A.22% su B4	€	5.541,17		
B6	Per imprevisti, arrotondamenti e spese per la gara d'appalto	€	4.240,93		
B7	Accantonamento Art. 113 D.lgs. 50/2016 :	€	5.520,00		
B8	Per incentivi funzioni Tecniche Art. 113 D.lgs. 50/2016 :	€	14'352,00		
B9	Per accordi bonari (3% di A)	€	41'400,00		
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b> <b>(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>€</b>	<b>620'000,00</b>	<b>€</b>	<b>620'000,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>			<b>€</b>	<b>2'000'000,00</b>

La progettazione riguarda:

**Opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b *“Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”*.

**Trattandosi di appalto in ambito PNRR finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, il Prestatore del Servizio si impegna a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea.**

L'incarico comprende tutte le prestazioni di coordinamento *in fase di progettazione* ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, *Attività di supporto alla progettazione (svolgimento ricerche d'archivio; redazione atti integrativi che si rendessero necessari in sede di conferenza dei servizi; assistenza in sede di conferenza dei servizi etc.)*, le prestazioni relazioni tecniche e specialistiche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, elaborati grafici dello studio di fattibilità tecnico ed economico, del progetto definitivo ed esecutivo, calcoli strutturali, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, relazioni idrauliche, geologiche pratiche strutturali e sismiche, Studio di impatto ambientale e/o di fattibilità ambientale (VIA- VAS- AIA) e paesaggistiche necessarie e pedepedeutiche alla realizzazione dell'opera.

Il comune di Varallo mette a disposizione la seguente documentazione:

**“STUDIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEI DISSESTI GENERATI DALL'ALLUVIONE PRESSO LE FRAZIONI DI CAMASCO E MORCA”**

Il professionista incaricato dovrà attenersi a tutte le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte e Ministero al fine del rispetto dei principi, target e milestone dell'intervento con riferimento al PNRR

si allegano

- Documento prodotto dalla Regione Piemonte “ indicazioni DNSH e verifiche di impatto ambientale” – principi di progettazione cui il progettista incaricato dovrà attenersi
- Documento prodotto dalla Regione Piemonte “Affidamenti incarichi di progettazione”
- Documento prodotto dalla Regione Piemonte “check list n°5”

**I vari livelli di progettazione dovranno avere le caratteristiche richieste e necessarie per l'affidamento di lavori pubblici connessi al PNRR**

**L'incarico dovrà comprendere le seguenti attività:**

**STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA , PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA :**

Nello svolgimento delle attività progettuali il Tecnico dovrà coordinarsi costantemente con il RUP;

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle informazioni desunte dalla Stazione Appaltante e tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto.

Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico. Tale importo rappresenta comunque un limite economico per la redazione delle successive fasi di progettazione. L'eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

Il progetto di Fattibilità tecnica ed economica riveste un ruolo essenziale nel processo decisionale che porta alla scelta di realizzare o meno un determinato intervento, esprimendo in ciò la propria natura pre-progettuale.

– In secondo luogo fornisce informazioni utili per definire i contenuti progettuali dell'intervento assicurandone la massima fattibilità; in questo compito manifesta la sua natura pro-progettuale.

Le caratteristiche richieste ai progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dovranno essere conformi **alle linee guida già pubblicate dal MIMS nel luglio 2021**, con riferimento ai PFTE necessari per l'affidamento di lavori pubblici connessi al PNRR

I livelli successivi di progettazione dovranno tener conto degli approfondimenti e rilievi di maggior dettaglio raccolti in sito dando dei livelli di priorità agli interventi da eseguirsi, con lo scopo di assicurare il miglior intervento con i fondi messi a disposizione. Sulla base dei dati raccolti nella fase precedente, in accordo con l'amministrazione, si indirizzerà la progettazione sugli interventi di priorità maggiore.

l'Incaricato:

dovrà collaborare con il RUP all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della Conferenza dei Servizi, dovrà prestare la massima e solerte assistenza alla S.A. per lo svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;

dovrà recepire all'interno del progetto definitivo ed implementate nel successivo progetto esecutivo, tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla S.A. prima dell'approvazione del progetto medesimo, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Nello svolgimento delle attività progettuali il Tecnico dovrà coordinarsi costantemente con il RUP;

I contenuti minimi dei vari livelli di progettazione sono quelli di cui al Titolo II Capo I del vigente D.P.R. 207/10 (da art. 17 a 43) da integrarsi con le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs 50/2016, con particolare riguardo alle al comma 5 del medesimo articolo relativamente ai contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Dovranno comunque garantire le caratteristiche richieste e necessarie per l'affidamento di lavori pubblici connessi al PNRR

Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà al S.A. che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Disciplinare nelle seguenti modalità:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della S.A. ( in particolare si richiedono formati dwg, pdf , doc) copie cartacee (a colori piegate di ciascun elaborato, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto, il n. di copie dovrà essere sufficiente alla richiesta delle autorizzazioni necessarie oltre ad una copia per l'uso interno d'ufficio;

## **DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI CONNESSE:**

Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e da 180 a 195, del d.P.R. n. 207/2010, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione, contabilità dei lavori, liquidazione e Certificato di Regolare Esecuzione.

## **COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 E SS.MM.II.**

### **COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 E SS.MM.II.**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle **MISURE** generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. Il Tecnico incaricato dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e di aver frequentato uno specifico corso di formazione con verifica dell'apprendimento finale nonché di aggiornarsi periodicamente.

### **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**

Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti, rapportandosi costantemente con il responsabile del procedimento seguendone le relative istruzioni:

1. Il professionista assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e, quindi, dovrà predisporre nei tempi dovuti:
  - a. l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza di cui all'art. 24, comma 2, lett. n) D.P.R. n. 207/2010;
  - b. il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito all'art. 39 del D.P.R. n. 207/2010 e all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri;
  - c. il fascicolo di cui all'art 91 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. La progettazione della sicurezza dovrà essere eseguita in stretta correlazione con la progettazione dei lavori.
3. A tal fine, nello svolgimento dell'attività progettuale della sicurezza, il coordinatore dovrà coordinarsi costantemente con il progettista dei lavori e con il responsabile del procedimento, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento dell'incarico.
4. Dovrà recepire, nell'elaborazione od adeguamento del progetto della sicurezza, tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo in sede di espressione del parere di competenza sul progetto dei lavori, nonché le modificazioni motivatamente richieste al progettista dei lavori dall'ente committente prima dell'approvazione delle singole articolazioni progettuali, anche in attuazione delle operazioni di verifica della rispondenza degli elaborati progettuali, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
5. La progettazione della sicurezza dovrà essere sviluppata in coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa fornita dal Comune all'inizio dell'attività. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.

6. Gli elaborati – che rimarranno in proprietà al committente – dovranno essere consegnati al Comune, nei tempi indicati nel successivo articolo 11, in almeno 1 (uno) esemplare cartaceo + 1 (*uno*) riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso al Comune stesso, impegnandosi il professionista a fornire, a semplice richiesta del responsabile del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti.

7. Dovrà, altresì, essere redatta la quantificazione economica dei costi per l'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d'asta.

L'ammontare di detti oneri dovrà essere definito per essere opportunamente evidenziato nel quadro economico del progetto dei lavori.

I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono i medesimi previsti per la progettazione.

### **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.**

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:

1. Il professionista, assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

2. Il Coordinatore dovrà garantire al responsabile del procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori la comunicazione per la <notifica preliminare> di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.

3. Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza a eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.

4. Il coordinatore dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni in caso di mancato adempimento da parte della stessa, dovrà segnalare il comportamento omissivo al responsabile del procedimento; nel caso in cui il committente, nella persona del responsabile del procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza, da parte dell'impresa, all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del responsabile dei lavori e/o del responsabile del procedimento, di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, pregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 (*penali*) e 14 (risoluzione del contratto) .

5. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile dei lavori; il coordinatore, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 6 del presente articolo.

6. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo

collaboratore, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

7. Il coordinatore verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili.

L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori.

8. Il coordinatore dovrà inviare al responsabile dei lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 16 (*liquidazione dei compensi*) del presente disciplinare.

9. Il coordinatore dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il responsabile del procedimento, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

10. Il coordinatore si obbliga infine a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.

Il committente e il responsabile del procedimento/responsabile dei lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

11. Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico rimarranno in proprietà alla S.A., che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della SA (file sorgente originale modificabile in forma non protetta).

## **Art. 2- DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il Contraente dovrà svolgere preliminarmente le seguenti attività:

- acquisizione della documentazione necessaria;
- sopralluoghi volti alla conoscenza dei luoghi;

Il Professionista si impegna a svolgere al meglio le prestazioni e i servizi tecnici come sopra definiti, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Varallo, rispettando le seguenti scadenze per la consegna degli elaborati:

- Studio di fattibilità tecnico ed economica **entro 30 gg** dalla data di comunicazione di aggiudicazione.
- Progetto **definitivo entro 45 gg** dalla data di approvazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica..
- Progetto **esecutivo entro 60 gg** dalla data di approvazione del progetto definitivo (fatto salvo tempi necessari al reperimento delle autorizzazioni necessarie non dipendenti dal professionista incaricato)

## **Art. 3 – MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

L'incarico sarà svolto in stretto accordo con gli organi tecnici del Comune di Varallo.

Il professionista incaricato terrà i contatti con il Comune e svolgerà l'incarico secondo i disposti delle norme vigenti.

La verifica delle attività sarà coordinata dal RUP o da un suo delegato.

## **Art. 4– COMPENSO PROFESSIONALE - IMPORTO CONTRATTUALE**



1. Importo a base di gara :

Il compenso professionale posto a base di gara, inerente le procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), è fissato in Euro **euro 173.517,30 (oneri previdenziali e IVA esclusa)**

calcolato sulla base del D.M. Giustizia del 17/06/2016 *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*

2. Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato della percentuale di sconto offerto dall'aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per i servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

3. Il prezzo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali e IVA esclusi.

4. Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.

5. Poiché è espressamente stabilito che con la sola presentazione dell'offerta, l'Appaltatore riconosce che l'importo contrattuale dell'appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile e commisurato all'oggetto dell'appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

6. La revisione sarà possibile, in aumento o in diminuzione, qualora il costo dell'opera progettata si discosti di oltre il 10% da quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Eventuali varianti saranno compensate a termine di parcella, applicando lo sconto offerto in fase di gara.

## **Art. 5– LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE SPESE**

Il pagamento dei compensi, sia in acconto che a saldo, avverranno successivamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 6 e di fatture, secondo il seguente scadenziario:

- 20% a seguito dell'approvazione della progettazione definitiva da parte del Comune di Varallo
- 20% a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva da parte del Comune di Varallo
- 60% a seguito dell'approvazione della contabilità finale/sal/collaudato da parte del Comune di Varallo
- Per il ritardato pagamento delle parcelle sono dovuti, oltre gli interessi legali nella forma fissata dall'Art. 9 della Legge 144/49, anche la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e l'ulteriore risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1224 –2° comma del Codice Civile.

Il Professionista si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente disciplinare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e di indicare un solo numero di conto corrente dedicato.

## **Art. 6 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE**

Per l'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Progettazione e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione.

## **Art. 7 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell'esecuzione dell'incarico.

Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dalla stazione appaltante, delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di Architettura ed Ingegneria, fermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata verrà assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all'Albo.

Sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per l'illustrazione del progetto. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa, anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

Inoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

## **Art. 8 – IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s'impegna, altresì, a garantire all'Aggiudicatario, contestualmente

all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

#### **Art. 9 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI**

L'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario. L'Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

#### **Art. 10 – PROPRIETÀ DEL PROGETTO**

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale, anche in caso di revoca o di esecuzione parziale dell'incarico

La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

#### **Art. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI**

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e né l'Appaltatore né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Appaltatore è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto, anche in seguito alla scadenza del medesimo..

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Aggiudicatario ne è responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### **Art. 12– ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO**

Il presente Capitolato prestazionale diverrà esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

#### **Art. 13– VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o

di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali della attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, alla stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

L'Ente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento di parte delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'ente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del

Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

## **Art. 14 – GARANZIE DEFINITIVE**

### **Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'atto della stipula del Contratto, l'affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'affidatario è avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e l'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'Affidatario.

L'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

### **Polizza**

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Affidatario dovrà essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale), fino alla data di approvazione della progettazione esecutiva. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia è prestata per un massimale pari ad almeno 200.000 euro. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.

La polizza dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazione di:

non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della Stazione Appaltante;

comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze;

resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Qualora l'Aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e c) che precedono.

Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione nel termine indicato nella richiesta dalla stessa. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, comunicare il nominativo del rappresentante legale o procuratore speciale che interverrà alla stipula. In questo ultimo caso, la procura speciale dovrà essere conferita con scrittura privata autenticata o risultare dallo Statuto societario.

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo dovrà essere prodotto l'atto costitutivo.

### **Posizione previdenziale ed assicurativa obbligatoria**

E' acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva ai sensi della Legge 28/01/2009 n. 2 e autocertificazione dell'Idoneità Tecnico Professionale ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera A) – Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/08. Il tecnico incaricato dovrà rispettare, pena la revoca della predetta Convenzione, tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m. ed i.

### **Art. 15 – PENALI**

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o RTP degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non

imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l'Ente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento aziendale del Comune di Pordenone (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di G.C. n.51 del 28/02/2014;

raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;

intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

cessione, da parte dell'Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016

e s.m.i.);

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;

mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;

quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

quando l'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Affidatario stesso o da questi non prevedibili;

quando l'Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;

quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;

quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

quando l'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;

quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.



Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 17 – RECESSO**

L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo.

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

All’Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

#### **Art. 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e con il comune di Rimella in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Vercelli. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della L. 24/12/2007, n. 244.

## **Art. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a) i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

## **Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante; sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario le spese contrattuali.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

## **Art. 21 – SICUREZZA DEL PERSONALE**

L'Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

Il Professionista incaricato dovrà prendere in considerazione la particolare situazione dei luoghi ove si prevede di eseguire le misurazioni, prove, verifiche ed ogni attività inerente l'incarico, sia strumentali che manuali, in modo da valutare tutti i rischi connessi alla loro realizzazione, al fine di poter individuare le conseguenti procedure da attuare per la salvaguardia e protezione della salute dei lavoratori e degli utenti stradali.

Il Professionista, qualora dovesse avvalersi di ditte/lavoratori autonomi per l'esecuzione delle indagini previste nel presente disciplinare, dovrà richiedere preventivo nullaosta a questo Ente, rimanendo comunque l'unico responsabile degli aspetti relativi alla vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e dell'applicazione dei principi e delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n°81 e successive modificazioni ed integrazioni.

I relativi costi, quali i costi di viaggio, di trasporto, vitto e alloggio non saranno rimborsati e quindi devono essere inclusi nei prezzi proposti dall'Offerente

## **Art. 22– CONFLITTI**

Nel sottoscrivere la presente convenzione il Professionista dichiara:

- di non essere in conflitto con gli interessi del Comune di Varallo;
- di non avere in corso incarichi professionali comportanti conflitti di interessi con il Comune di Varallo nella specifica materia;
- di non avere parenti o affini entro il terzo grado tra gli Amministratori ed i funzionari preposti al settore interessato del Comune di Varallo;
- di impegnarsi espressamente all'osservanza dell'art. 14 della Legge n°.767/67.
- di impegnarsi a rilasciare una **dichiarazione sostitutiva dell'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità** ( ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e L. n° 136/2010)

## **Art. 23– PARITA' DI GENERE**

il Professionista/ l'operatore economico dichiara:

- il rispetto della normativa relativa alla parità di genere ai sensi degli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed a rilasciare di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 riportante il numero di personale, genere e età ed equo trattamento economico a qualsiasi titolo coinvolto nell'attuazione dell'intervento;
- al rilascio, **prima della stipula del contratto**, della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del rispetto di tale normativa;
- al rilascio, **a conclusione dei lavori**, congiuntamente ai soggetti attuatori solo se percettori dell'incentivo del RUP, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del numero di persone, genere ed età che hanno lavorato per l'attuazione dell'intervento.

## **Art. 24 - ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI INTRODOTTI DALL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (COME CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021)**

1. Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis, gli **Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta)**, devono

impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed entro 6 mesi dalla stipula del contratto a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

2. L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 19 108/2021 viene richiesto anche agli **Operatori economici con più di cinquanta dipendenti**.

3. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 15. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 % e l'1 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

5. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

6. In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, **gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile**. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni

comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

7. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 15. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti percento) dell'ammontare netto contrattuale.

8. In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2 o 3 e 3 bis del medesimo articolo deve 20 essere prodotta da: ● nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021; ● nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

#### **Art. 25 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio DNSH**

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, il professionista è tenuto al rispetto degli obblighi nel rispetto del nel PRINCIPIO DNSH.

#### **Art. 26 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

1. Il Professionista è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Varallo conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

#### **Art. 27 - Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

1. Il Professionista è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati agli Interventi PNRR con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente.  
2. È riconosciuta al Comune di Varallo (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

#### **Art. 28– REGISTRAZIONE**

Le spese di contratto e di registrazione sono a carico del Professionista.

Il Professionista dichiara di svolgere attività soggetta ad Iva.

Varallo, li .....  
per il Comune di Varallo

IL PROFESSIONISTA

il Responsabile Unico del Procedimento

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Comune di Varallo sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito Codice Privacy, e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune di Varallo. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Registro delle attività di trattamento. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all’attività di progettazione e direzione dei lavori saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Delegato al trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: Isimply S.r.L. (Enrico Capirone) (Via Palestro 45 , 10015 Ivrea (TO)); contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: [dpo@isimply.it](mailto:dpo@isimply.it); Telefono: 0125 1899500);
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è Arch. Pietro Bondetti ( Sindaco), il Delegato al trattamento dei dati è ing. Riccardo Peco ( Responsabile della IV Ripartizione). Il Responsabile esterno del trattamento è Enrico Capirone (DPO);
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare o dal Responsabile esterno, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, in particolare: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.”